



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia – Tel 0522/439933

ordineveterinaridireggio@virgilio.it

ordinevet.re@pec.fnovi.it

www.ordineveterinariereggioemilia.it

Prot. n. 305/2018
Reggio Emilia, 21 maggio 2018
Circolare 7/2018

Ai Medici Veterinari
iscritti all'Albo della
Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Microchip.

Care Colleghe e Cari Colleghi,

su mandato del Consiglio ed in risposta a molteplici richieste di chiarimenti, ho redatto questa spero semplice lista di comportamenti e situazioni che riguardano la gestione delle attività legate alla identificazione e registrazione dei cani, gatti e furetti in anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Nel nostro sito internet trovate apposita sezione con le norme che sono alla base di questa comunicazione, ma soprattutto vi consiglio il collegamento al sito della Anagrafe regionale degli animali d'affezione della Regione Emilia Romagna dove trovate, divisi per sezioni e sempre aggiornati, i riferimenti di Legge per chi si occupa del settore.

Dapprima in estrema sintesi:

Chiunque entri in possesso di un cane deve registrarlo nell'anagrafe regionale degli animali da affezione, prima di un mese dalla nascita/acquisto/possesso.

Per effettuare l'iscrizione ci si può rivolgere al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl, o all'Ufficio Comunale dell'Anagrafe canina o ad un Medico Veterinario accreditato.

Ogni passaggio di proprietà deve essere registrato entro 15 giorni nella banca regionale degli animali da affezione, così come la morte, la cessione del cane, i cambiamenti di residenza.

Lo smarrimento del cane va comunicato entro 3 giorni.

L'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione può essere effettuata su base volontaria anche per i gatti e i furetti e diventa comunque obbligatoria per ottenere il rilascio del Passaporto Europeo.

L'unico sistema di identificazione del cane, del gatto e del furetto, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, è il microchip.

Il microchip identificativo viene inserito sempre e solo da un Medico Veterinario, che lo applica sottocute nella regione mediana del collo, dietro l'orecchio sinistro.

Premesse queste regole essenziali che coinvolgono la nostra attività soprattutto laddove vi siano Colleghi abilitati ad operare direttamente in Anagrafe Regionale degli animali d'affezione, si sottolineano, poi, alcune situazioni che possono creare irregolarità soprattutto se mal interpretate.

I cuccioli vanno identificati entro i due mesi d'età e vanno registrati a cura del proprietario della madre dei cuccioli che poi, in caso di loro cessione deve provvedere a fare registrare successivamente l'evento in Anagrafe.

Non si debbono registrare direttamente cuccioli agli acquirenti perché così si perde la tracciabilità anagrafica dei soggetti.

Ricordo, poi, che la cessione e/o vendita di animali non identificati o sotto i due mesi di età è vietata.

Il Veterinario che applica il microchip deve verificarne la funzionalità con lettore ISO compatibile e deve registrare tale evento nel più breve tempo possibile in Anagrafe.

Il Veterinario deve poi rilasciare stampandolo il certificato d'iscrizione del cane che è stato microchippato.

Tale certificato deve sempre scortare l'animale quando qualcuno si presenti per delle variazioni anagrafiche e il mio consiglio è di verificare sempre che chi le richiede sia realmente il proprietario dell'animale o persona formalmente delegata. Questo perché un Veterinario accreditato ad operare in Anagrafe è un incaricato di pubblico servizio con tutti gli obblighi formali e legali del caso.

Laddove si presenti una persona ad identificare e registrare un cane sopra i due mesi di età, il proprietario va informato della non conformità della situazione ed il cane va identificato raccogliendo i dati del proprietario in modo preciso, facendo una attenta verifica dell'assenza di microchip e tatuaggi.

Successivamente il Veterinario deve informare l'Ufficio Veterinario della Az. Usl territorialmente competente dell'evento e io consiglieri di farlo in forma scritta, meglio ancora con PEC.

Ricordo ancora che i cani ritrovati da privati debbono passare dalle strutture dei canili pubblici o convenzionati con i Comuni e non possono essere direttamente registrati a nome di chi li ha rinvenuti.

Solo dopo che tali soggetti siano stati controllati, identificati e registrati come "vaganti", possono essere dati in adozione temporanea o definitiva. Ritrovamenti di cani con identificazione frettolosa dei cani, espone il Veterinario a situazioni di non conformità rispetto alla norma.

Ricordo, poi, che tra i compiti del Veterinario ed in particolare di quelli abilitati ad operare in Anagrafe, vi è quello dell'informazione e sul sito regionale trovate e potete far conoscere, essendo aperto al pubblico, una serie di documenti utili allo scopo.

Ricordo, poi, che con linee guida del Ministero Salute che trovate anche nel nostro sito internet, è stata regolamentata con precisione la modalità con cui possono avvenire gli spostamenti di cani e gatti tra Regioni diverse.

Essenziale che al momento della registrazione dei cani siano con precisione indicati tutti i dati richiesti obbligatoriamente dalle maschere informatiche anagrafiche.

Vi sono poi anche informazioni volontarie (sterilizzazione, vaccinazioni etc..) che un Veterinario può compilare in modo da avere certificati di iscrizione utili anche alla gestione sanitaria degli animali e a contrastare la movimentazione incontrollata di cani e gatti.

Nella speranza di aver correttamente sintetizzato alcuni punti sulla cui applicazione ci sono stati svariati problemi di interpretazione e soprattutto di applicazione, si rimane a disposizione per ogni dettaglio e, per ottimizzare le risposte, vi chiedo di mandarci eventuali questi di chiarimento al nostro recapito di posta elettronica.

Qualora, poi, lo riteniate necessario, possiamo pensare di organizzare un momento di confronto e formazione specifico.

Vi saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Micagni

